

Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Aperti

Eurizon Obiettivo Risparmio

Eurizon Obiettivo Valore

Valido a decorrere dal 12 maggio 2021

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI FONDI

Il presente Regolamento di Gestione (di seguito, il "Regolamento") disciplina gli OICVM aperti non riservati aventi la seguente denominazione:

EURIZON OBIETTIVO RISPARMIO (in breve Obiettivo Risparmio)

EURIZON OBIETTIVO VALORE (in breve Obiettivo Valore)

Per il fondo Obiettivo Risparmio sono previste tre categorie di quote, definite quote di "Classe B", quote di "Classe C" e quote di "Classe S", che si differenziano per il livello di commissioni di gestione applicato, per le modalità di sottoscrizione e per la tipologia di investitori da cui possono essere sottoscritte.

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del fondo Obiettivo Risparmio contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

Tutte le quote di un Fondo – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza.

L'esercizio contabile di ciascun Fondo ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di valorizzazione di ogni anno solare.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito, anche la "SGR"), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.

Sito Internet: www.eurizoncapital.com.

DEPOSITARIO

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Institutional Services-Depositary Services", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.

L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative a ciascun Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.

Sito Internet: www.statestreet.com/it/it

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore unitario della quota, distinto nelle tre classi per il fondo Obiettivo Risparmio, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionali italiane.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR www.eurizoncapital.com.

Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI

1.1 Parte comune a tutti i Fondi

- 1 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
 - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
 - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
 - c) strumenti finanziari derivati quotati;
 - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
 - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
 - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
 - g) parti di OICVM;
 - h) parti di FIA aperti non riservati;
 - i) quote di FIA chiusi;
 - l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
 - m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- 2 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 3 I Fondi sono denominati in euro.
- 4 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 5 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 6 Nella gestione dei Fondi la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
 - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
 - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.

- 7 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
- 8 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici di ciascun Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
 - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
 - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.
- 9 Il Fondo può inoltre:
- a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
 - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
 - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 10 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 11 Ai fini del presente Regolamento i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:

<i>Definizione</i>	<i>Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo</i>
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

- 12 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nella parte specifica del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1.2.1 Eurizon Obiettivo Risparmio

- 1 Il Fondo mira a conseguire un rendimento pari all'1,50% su un orizzonte temporale di 2 anni. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.
- 2 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti governativi, di organismi sovranazionali/agenzie o di emittenti societari. E' escluso l'investimento in azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di *warrant*, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR.
- 3 La durata media finanziaria (*duration*) del Fondo è inferiore a 2 anni. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 40% del totale delle attività del Fondo.
- 4 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 50% del totale delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 30% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 100% del totale delle attività, a condizione che l'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro non superi il 40% del totale delle attività.
- 5 La politica di investimento sopra descritta può essere perseguita mediante l'investimento in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente collegati, compatibili con detta politica di investimento, fino al 100% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 30% del totale delle attività.
- 6 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 6, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
- 7 Lo stile di gestione è flessibile con obiettivo *total return*. La scelta delle proporzioni tra classi di attività, la selezione delle diverse aree geografiche di investimento, delle diverse valute e dei singoli strumenti finanziari (ad esempio, obbligazioni, derivati ed OICR) potranno variare in base alle analisi macroeconomiche, finanziarie e dei mercati. La selezione degli strumenti obbligazionari, in particolare, viene effettuata sulla base di scelte strategiche in termini di durata media finanziaria (*duration*), di tipologia di emittenti (governativi/societari), di merito di credito (*investment grade/high yield*), di ripartizione geografica (Paesi emergenti/Paesi sviluppati) e valutaria (euro/valute diverse dall'euro). Con riferimento ai singoli strumenti finanziari, gli stessi sono selezionati mediante un approccio che combina l'analisi fondamentale a quella valutativa e tecnica, tenuto conto dell'affidabilità degli emittenti e della liquidità del mercato di riferimento.

La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati principalmente tra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati"), nonché tra quelli gestiti da altre primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

Nella selezione degli strumenti finanziari (compresi gli OICR) vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. "*Environmental, Social and Corporate governance factors*" - fattori ESG).

La gestione è caratterizzata dall'utilizzo di metodologie statistiche per il controllo del rischio di portafoglio.
- 8 La SGR si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché la relazione annuale, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.

1.2.2 Eurizon Obiettivo Valore

- 1 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 20% del totale delle attività del Fondo.
- 2 Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti societari non possono comunque superare il 40% del totale delle attività del Fondo.
- 3 La durata media finanziaria (*duration*) del Fondo è inferiore a 4 anni. L'esposizione a valute diverse dall'euro non può superare il 30% del totale delle attività del Fondo.
- 4 Il Fondo può inoltre investire:
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating*, fino al 10% del totale delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani;
 - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti, fino al 10% del totale delle attività;
 - in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività;
 - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino ad un massimo del 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.
- 5 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, Parte comune a tutti i Fondi, comma 6, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
- 6 La SGR adotta uno stile di gestione attivo. La selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, sulla base delle previsioni circa l'andamento dei tassi di cambio tra le diverse valute e sull'analisi dell'affidabilità degli emittenti.
La scelta degli OICR è effettuata attraverso processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati fra quelli gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo (OICR "collegati") e quelli gestiti da altre primarie società, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento valutato da un apposito team di analisi.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

- 1 I Fondi sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 Tutti i fondi disciplinati dal Regolamento appartengono al regime "no load", che non prevede l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione. I rimborsi non sono gravati da commissioni.
- 2 Relativamente alle operazioni di spostamento in unica soluzione tra Fondi disciplinati dal presente Regolamento ("Switch") ovvero alle operazioni di spostamento in unica soluzione da Fondi non disciplinati dal presente Regolamento verso Fondi che ne fanno parte ("Passaggio"), non verrà applicata alcuna commissione di sottoscrizione.

- 3 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
 - a) diritti fissi, per un ammontare pari a 5 (cinque) euro, per ogni versamento in unica soluzione;
 - b) diritti fissi, per un ammontare pari a 2 (due) euro, per ogni operazione di spostamento tra fondi ("Switch" o "Passaggio");
 - c) diritti fissi, per un ammontare pari a 1 (uno) euro, per ogni versamento nell'ambito dei Piani di Accumulo. I versamenti e gli spostamenti effettuati nell'ambito del Servizio "Smart Save" non sono gravati da diritti fissi;
 - d) spese postali ed amministrative pari ad 1 (uno) euro, relative all'eventuale rendicontazione inviata ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
 - e) rimborso spese per emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
 - f) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
 - g) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
- 4 Sono a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall'utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell'ambito dei Piani di Accumulo e del Servizio "Smart Save"; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza. Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 5 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.2 Spese a carico dei Fondi

- 1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono:
 - la provvigione di gestione a favore della SGR indicata nella seguente tabella, calcolata ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo; la misura mensile della provvigione di gestione è pari a 1/12 dell'aliquota annua sotto riportata. La provvigione di gestione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento.

<u>FONDO</u>	<u>PROVVIGIONE DI GESTIONE</u> <u>ALIQUTA ANNUA</u>
Obiettivo Risparmio Classe B	0,50%
Obiettivo Risparmio Classe C e Classe S	0,35%
Obiettivo Valore	0,70%

- il costo per il calcolo del valore della quota di ciascun Fondo, nella misura massima dello 0,028% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato mensilmente dalle disponibilità dello stesso il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,042% su base annua, calcolato ogni giorno di valorizzazione sul valore complessivo netto di ciascun Fondo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Per il fondo Obiettivo Risparmio la provvigione di gestione, calcolata separatamente per ciascuna classe di quote del Fondo, è imputata a ciascuna di esse, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo del Fondo, al netto di tutte le componenti rettificative diverse da tale commissione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la provvigione di gestione percepita dal gestore degli OICR "collegati".

4. SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO ED OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO FRA FONDI

4.1 Sottoscrizione delle quote

- 1 Oltre a quanto previsto all'articolo I della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
- 2 Ad eccezione del fondo Obiettivo Risparmio "Classe B" e "Classe S" al quale si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 5, la sottoscrizione delle quote dei Fondi disciplinati nel presente Regolamento avviene mediante:
 - a) versamento in un'unica soluzione;
 - b) investimenti rateali attraverso la partecipazione ai Piani di Accumulo di cui al successivo articolo 4.2;
 - c) adesione ad operazioni di spostamento tra Fondi ("Switch" e "Passaggio"), disciplinate dal successivo articolo 4.4.
- 3 La prima sottoscrizione di quote del fondo Obiettivo Risparmio "Classe B" può avvenire esclusivamente tramite investimenti in unica soluzione di importi non inferiori a 500.000 (cinquecentomila) euro. Per gli investimenti in unica soluzione successivi al primo vale il limite minimo di 500 euro, a condizione che il sottoscrittore detenga quote di "Classe B" di Obiettivo Risparmio per un controvalore non inferiore a 250.000 (duecentocinquantamila) euro.
Le quote considerate ai fini di tale verifica sono quelle immesse nel certificato cumulativo ovvero rappresentate da un certificato singolo tenuto in un deposito amministrato presso un collocatore e rivenienti dalle sottoscrizioni effettuate presso il medesimo nell'ambito della posizione aperta all'atto della prima sottoscrizione.
- 4 Le quote del fondo Obiettivo Risparmio "Classe C" e le quote del fondo Obiettivo Valore possono essere sottoscritte esclusivamente da imprese individuali, società (a titolo esemplificativo: società semplici, società in accomandita semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative), associazioni, fondazioni, nonché da congregazioni ed enti laici e religiosi. Non è previsto un importo minimo di sottoscrizione.
- 5 Le quote del fondo Obiettivo Risparmio "Classe S" possono essere sottoscritte esclusivamente mediante adesione al Servizio "Smart Save" disciplinato dal successivo articolo 4.3. Non possono essere effettuate sottoscrizioni dirette di tale Classe di quote.
- 6 La sottoscrizione di quote può essere effettuata:
 - direttamente dal sottoscrittore, tramite un soggetto incaricato del collocamento ovvero presso la sede della SGR;
 - mediante conferimento di mandato con rappresentanza a soggetto di seguito indicato come "Ente mandatario".
- 7 La sottoscrizione delle quote da parte del sottoscrittore si realizza tramite:
 - compilazione e sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e delle altre spese), della denominazione del Fondo e della Classe di quote prescelti, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo;
 - versamento del corrispettivo, mediante:

- a) bonifico bancario a favore della SGR. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
- b) bonifico bancario a favore del conto intestato al soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà disporre un unico bonifico di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni;
- c) autorizzazione permanente di addebito sul conto indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca o tramite SDD, limitatamente al caso di adesione ai Piani di Accumulo di cui al successivo articolo 4.2 e di adesione al Servizio “Smart Save” di cui al successivo articolo 4.3, per i soli versamenti unitari successivi al primo;
- d) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR e rubricato al Fondo al quale si riferisce la sottoscrizione;
- e) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine del soggetto collocatore; in caso di contestuale sottoscrizione di più fondi per il tramite di un soggetto collocatore, il sottoscrittore potrà versare un unico assegno, intestato allo stesso, di ammontare pari alla somma dei corrispettivi delle singole sottoscrizioni.

Ai fini della determinazione del giorno di riferimento, le domande di sottoscrizione pervenute dopo le ore 13.00 del giorno di valorizzazione del Fondo si considerano convenzionalmente ricevute il primo giorno di valorizzazione successivo.

- 8 Qualora la sottoscrizione venga inoltrata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento; i medesimi soggetti accreditano i relativi mezzi di pagamento sugli appositi conti intestati alla SGR e rubricati ai fondi accesi presso il Depositario.
- 9 La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
- 10 I soggetti collocatori collegati per via informatica inviano sottoscrizioni e mezzi di pagamento decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 58/98.
- 11 Gli assegni, i bonifici, gli SDD e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
- 12 Nel caso di accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante al Depositario. Nel caso di pagamento a mezzo SDD, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.
- 13 Nel caso in cui le quote siano cointestate, ciascun cointestatario può agire disgiuntamente sulle quote stesse con piena liberazione della SGR anche nei confronti degli altri cointestatari.
- 14 Se le quote cointestate sono evidenziate in un deposito amministrato presso un soggetto collocatore, la lettera di conferma spedita dalla SGR al sottoscrittore ai sensi dell’articolo I, comma 10, della Parte C), “Modalità di Funzionamento”, è inviata a tutti i cointestatari all’indirizzo specificato nel contratto di deposito. Qualora il deposito amministrato di cui sopra sia cointestato, trovano applicazione, anche nei confronti della SGR, le disposizioni che regolano il deposito, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle in materia di rappresentanza, successione, comunicazioni e facoltà di agire disgiuntamente da parte dei cointestatari.
- 15 La partecipazione ai Fondi, sotto forma di investimenti da chiunque effettuati ed imputati direttamente al minore, è consentita anche ai minori di anni 18. In tal caso il contratto è validamente stipulato dal sottoscrittore a favore del minore (partecipante al Fondo).
- 16 La partecipazione ai Fondi comporta l’adesione al Regolamento.
- 17 Il modulo di sottoscrizione è inefficace e la SGR lo respinge ove esso sia incompleto, alterato o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 18 La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

- 1 Con esclusione di Obiettivo Risparmio “Classe B” e “Classe S”, la sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso versamenti rateali nell’ambito di un Piano di Accumulo (di seguito “Piano”) che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nei Fondi.
- 2 Il primo versamento, da effettuarsi all’atto della sottoscrizione, deve essere pari ad almeno 500 (cinquecento) euro.
- 3 In caso di adesione a un Piano, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto all’articolo 4.1 comma 7:
 - il valore complessivo dell’investimento (definito anche “valore nominale del Piano”);
 - la durata del Piano (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento successivo);
 - l’importo unitario dei versamenti periodici successivi (pari ad almeno 500 euro);
 - la cadenza dei versamenti periodici successivi (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale);
 - l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione.
- 4 Per i versamenti previsti dal Piano il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti all’articolo 4.1.
- 5 Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell’ambito del Piano – versamenti anticipati. Tali versamenti determinano un’anticipata chiusura del Piano rispetto alla durata fissata. E’ facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 24 mesi, la SGR considera abbandonato il Piano e pertanto eventuali successivi versamenti nell’ambito del Piano non saranno accettati.
- 6 Per i versamenti periodici successivi nell’ambito di Piani di Accumulo la lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata dalla SGR con cadenza almeno semestrale.
- 7 Le quote sottoscritte nell’ambito di un Piano sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.

Variazione del Piano

- 8 Il sottoscrittore può variare il Piano non ancora completato in qualunque momento mediante:
 - la variazione della durata residua (nel rispetto della durata complessiva precisata al precedente comma 3);
 - la variazione dell’importo unitario dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3);
 - la variazione della cadenza dei versamenti periodici successivi (nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 3).
- 9 Le disposizioni di variazione di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

Trasferimento del Piano

- 10 La sottoscrizione di un Fondo tramite versamenti rateali nell’ambito di un Piano può avvenire anche per mezzo del “trasferimento” di un Piano, detto anche Piano Originario, precedentemente aperto in un altro Fondo disciplinato nel presente Regolamento e non ancora completato.
- 11 Il “trasferimento” comporta l’interruzione del Piano Originario e la prosecuzione dei versamenti nel Fondo, nell’ambito di un nuovo Piano, con le medesime modalità e caratteristiche del Piano Originario.
- 12 Le disposizioni di trasferimento di un Piano sottoscritto tramite un soggetto incaricato del collocamento devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite del medesimo soggetto. Le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
- 13 Eventuali disposizioni di ampliamento o variazione del Piano non sono efficaci qualora pervengano alla SGR successivamente al “trasferimento” del Piano medesimo verso un altro Fondo della SGR.

4.3 Sottoscrizione delle quote di “Classe S” del Fondo Obiettivo Risparmio - Servizio “Smart Save”

- 1 La sottoscrizione delle quote di “Classe S” del Fondo Obiettivo Risparmio può avvenire esclusivamente attraverso versamenti rateali nell’ambito del Servizio “Smart Save” (di seguito, “Servizio”), che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo effettuando versamenti con cadenza libera o prestabilita, secondo quanto previsto al successivo comma 4.
- 2 Il Servizio “Smart Save” può essere attivato presso una “Banca convenzionata” ai fini dell’offerta del medesimo Servizio. L’adesione al Servizio è riservata alle persone fisiche che abbiano preventivamente stipulato con la “Banca convenzionata” il contratto relativo all’operatività mediante tecniche di comunicazione a distanza che preveda l’invio della rendicontazione in formato elettronico.

- 3 Il primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, ed i versamenti successivi devono essere pari ad almeno 5 (cinque) euro. I versamenti possono essere effettuati esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza.
- 4 In caso di adesione al Servizio, nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'articolo 4.1 comma 7:
 - la durata del Servizio (non inferiore a 3 anni e non superiore a 25 anni, conteggiata dal primo versamento corrisposto in sede di sottoscrizione);
 - l'importo del primo versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.Qualora il sottoscrittore intenda effettuare versamenti con cadenza prestabilita, dovrà essere indicata detta cadenza, scelta tra quella settimanale o mensile, nonché l'importo di tali versamenti periodici.
- 5 Il sottoscrittore può effettuare versamenti in qualsiasi momento nell'ambito del Servizio. Tali versamenti non determinano una chiusura anticipata del Servizio rispetto alla durata fissata. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti nell'ambito del Servizio senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
- 6 I versamenti nell'ambito del Servizio possono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della SGR, provvedendo alla copertura del medesimo a mezzo addebito in conto corrente.
- 7 Il sottoscrittore può effettuare operazioni di spostamento tra Fondi ovvero di rimborso, anche totale, delle quote sottoscritte tramite il Servizio. Tali operazioni non comportano l'estinzione del Servizio. Il sottoscrittore può effettuare altresì operazioni di spostamento totale delle quote sottoscritte tramite il Servizio verso quote di "Classe S" di altri fondi della SGR; in tal caso il Servizio prosegue sul fondo di destinazione sulla base delle modalità già definite dal sottoscrittore.
- 8 Il Servizio si estingue allo scadere della durata del medesimo, a seguito di specifica richiesta da parte del sottoscrittore ovvero in caso di interruzione dei versamenti per un periodo di tempo superiore a 24 mesi.
- 9 Il sottoscrittore può variare in qualunque momento, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 4:
 - la durata residua del Servizio;
 - l'importo unitario dei versamenti periodici successivi e/o la cadenza di tali versamenti, ove indicati dal sottoscrittore.Le disposizioni di variazione del Servizio devono essere inviate alla SGR esclusivamente per il tramite della "Banca convenzionata"; le stesse hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
- 10 La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata dalla SGR, solo in formato elettronico, in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale.
- 11 Le quote sottoscritte nell'ambito del Servizio sono immesse nel certificato cumulativo di cui all'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".

4.4 Operazioni di spostamento tra Fondi

- 1 A fronte del rimborso di quote di un fondo per un controvalore minimo di 50 (cinquanta) euro il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente, in unica soluzione, quote di un altro fondo gestito dalla SGR disciplinato nel presente Regolamento ("Switch") ovvero disciplinato da altro Regolamento ("Passaggio"). Per le operazioni di Switch o Passaggio da un qualunque Fondo della SGR, compreso Obiettivo Risparmio "Classe C" e "Classe S", verso Obiettivo Risparmio "Classe B" devono essere rispettate, relativamente agli importi minimi, le condizioni di cui all'articolo 4.1, comma 3.
- 2 L'operazione di spostamento tra fondi avviene secondo le seguenti modalità:
 - il giorno di riferimento del rimborso è il giorno di ricezione della richiesta di spostamento da parte della SGR; qualora in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, il giorno di riferimento del rimborso è il primo giorno di valorizzazione successivo. Si applica quanto previsto all'art. 4.5, comma 5;
 - il giorno di riferimento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di riferimento del rimborso.
- 3 Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma.

4.5 Rimborso delle quote

- 1 Oltre a quanto previsto all'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento" del Regolamento, al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
- 2 La richiesta di rimborso, sottoscritta dall'avente diritto, deve essere presentata o inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. alla SGR direttamente, ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. La richiesta di rimborso è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3 Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico (al netto degli eventuali oneri interbancari) all'ordine del richiedente ovvero a mezzo assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine del richiedente. Il rimborso può inoltre avvenire a mezzo accredito a favore di società terze purché intermediari abilitati.
- 4 Qualora venga prescelto quale mezzo di pagamento l'assegno, il recapito del medesimo all'indirizzo indicato dal partecipante nella domanda di rimborso avviene a cura del soggetto collocatore, laddove individuabile, in caso contrario avviene a cura della SGR, per il tramite del Depositario.
- 5 Le domande di rimborso pervenute dopo le ore 13.00 del giorno di valorizzazione del Fondo si considerano convenzionalmente ricevute il primo giorno di valorizzazione successivo.
- 6 In caso di richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - pervenute nello stesso giorno di valorizzazione e provenienti dal medesimo sottoscrittore, e/o dai relativi cointestatari, il cui controvalore complessivo superi l'importo di 250.000 euro o lo 0,30% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti al Fondo. In particolare, il valore di rimborso delle richieste è determinato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso ed a costituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno di valorizzazione da quello di ricezione delle richieste di rimborso da parte della SGR. La corresponsione delle somme deve avvenire nel rispetto del termine indicato all'articolo VI della Parte C), "Modalità di Funzionamento". La facoltà prevista dal presente comma è esercitabile dalla SGR laddove, nei dieci giorni di valorizzazione antecedenti alle richieste di rimborso - dirette o per operazioni di passaggio fra Fondi - di cui al presente comma, siano state attribuite al sottoscrittore e ai relativi cointestatari quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al medesimo sottoscrittore, e/o ai relativi cointestatari, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98 che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
- 7 L'esercizio della facoltà di cui al comma 6 è comunicato tempestivamente dalla SGR ai partecipanti interessati. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità ivi previste sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
- 8 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dal Depositario ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'articolo II della Parte C), "Modalità di Funzionamento".
- 9 A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al partecipante una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.

4.6 Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote

- 1 La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a prodotti assicurativi e/o finanziari.
- 2 La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
- 3 Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento, né effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di investimenti e disinvestimenti delle quote.
- 4 La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.
- 5 È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo la partecipazione ai Fondi.
- 6 I corrispettivi dei contratti abbinati sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni dei Fondi.

5. CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

- 1 Ai fini del calcolo del valore complessivo netto dei Fondi, le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate nella giornata e di cui non sia pervenuta conferma entro le ore 8,30 del successivo giorno di calcolo del valore unitario della quota rientreranno a far parte della posizione netta in strumenti finanziari del giorno successivo stesso.
- 2 La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe del fondo Obiettivo Risparmio garantisce a tutte le classi la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo della provvigione di gestione.
- 3 In caso di errore nel calcolo del valore unitario delle quote del Fondo, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR non porrà in essere le attività indicate all’art. V, comma 4, lettere a) e b), della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
- 4 In sede di calcolo del valore della quota, nel caso in cui non risulti disponibile il valore complessivo netto degli OICR oggetto di investimento (di seguito “OICR target”), la SGR fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell’OICR target che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (di seguito, “valore complessivo netto previsionale”). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo dell’OICR target, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota e, ove tra il valore della quota calcolato in base al valore complessivo netto previsionale e quello calcolato in base al valore complessivo netto definitivo vi sia una differenza superiore alla soglia indicata al precedente comma 3, la SGR tratta detta differenza come un errore di valorizzazione.

6. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

- 1 Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e a condizione che l’investitore abbia preventivamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, le operazioni di cui al presente Regolamento possono essere trasmesse tramite la rete Internet ovvero tramite il c.d. servizio di banca telefonica. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario e le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui all’articolo II della Parte C), “Modalità di Funzionamento”.
In particolare, mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione, possono essere effettuati:
 - la sottoscrizione delle quote dei Fondi;
 - le sottoscrizioni di Piani di Accumulo (articolo 4.2 del Regolamento);
 - le operazioni di variazione e trasferimento di Piani di Accumulo (articolo 4.2 del Regolamento);
 - la sottoscrizione delle quote di “Classe S” del Fondo Obiettivo Risparmio - Servizio “Smart Save” (articolo 4.3 del Regolamento);
 - le operazioni di switch o di passaggio tra Fondi (articolo 4.4 del Regolamento);
 - le operazioni di rimborso di quote (articolo 4.5 del Regolamento).

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1 Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota dei Fondi, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.

Con riferimento all’art. V “Valore unitario della quota e sua pubblicazione”, comma 4, Parte C), “Modalità di funzionamento”, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha fissato a 5 (cinque) euro l’entità minima rimborsabile in caso di rettifica del valore unitario delle quote del Fondo.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

- 1 La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
- 2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
- 3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
- 4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
- 5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
- 6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
- 7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”.
- 8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
- 10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
- 11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
- 12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
- 13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
- 14 La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la *tax compliance* internazionale ed applicare la normativa statunitense sui *Foreign Account Tax Compliance Act* (“FATCA”).

A tal fine la SGR respinge la richiesta di emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.

La SGR procede, decorso un ragionevole periodo di tempo, al rimborso di tutte le quote detenute da un soggetto che risulti essere (i) una “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario

effettivo delle quote. Durante tale periodo, il titolare effettivo delle quote può rivolgersi alla SGR per formulare le proprie osservazioni. Il rimborso delle quote è determinato in base al valore unitario corrente.

II . QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

- 1 I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
- 2 Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
- 3 Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. E’ facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
- 4 A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
- 5 In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III . ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

- 1 L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
- 2 Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
- 3 La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.

IV . SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V . VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

- 1 Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
- 2 La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
- 3 Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
- 4 Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di

pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI . RIMBORSO DELLE QUOTE

- 1 I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
- 2 La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
- 3 La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
- 4 La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
- 5 Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) del presente regolamento.
- 6 Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
- 7 Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) (“Caratteristiche del prodotto”) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
- 8 La SGR ha facoltà di sospendere per un arco di giorni determinato (che non potrà essere in ogni caso superiore a quindici giorni) il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno richieste di rimborso o di switch di importo cumulato superiore al 5% del valore complessivo del Fondo che, in relazione all'andamento dei mercati, richiedano smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. In questi casi, la SGR comunica tempestivamente agli investitori la durata della sospensione con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Le richieste ricevute durante la sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza della sospensione stessa. La SGR può avvalersi di questa modalità di sospensione in più occasioni consecutive riconducibili al medesimo evento eccezionale, ferma restando la durata massima complessiva di un mese delle predette sospensioni. Con il termine un mese si intende un periodo di sospensione del diritto al rimborso della quota di 30 giorni solari. Ai fini del rispetto della durata massima complessiva di un mese, nel calcolo sono conteggiati solo i giorni delle sospensioni riconducibili alla medesima circostanza eccezionale e non anche gli eventuali intervalli di tempo, tra queste sospensioni, nei quali i rimborsi sono ripristinati.
- 9 L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

- 1 Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
- 2 L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
- 3 Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
- 4 Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
- 5 Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1 La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
- 2 La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
- 3 Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.